



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2017/2018**

## **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **Comunicato Ufficiale N°257 del 26/01/2018**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 dicembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

#### **RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. AMATRICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.178 LND DELL'1/12/2017**

**(Gara: POGGIO SAN LORENZO – AMATRICE del 29/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)**

#### **Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018**

La società ASD AMATRICE ha inoltrato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara sospesa dal 31' del secondo tempo per impraticabilità del campo di gioco.

Assume la reclamante che la sospensione della gara va invece addebitata alla società ospitante Poggio San Lorenzo che non aveva provveduto a risegnare il campo di gioco, come richiesto dal Direttore di Gara a seguito di un acquazzone che aveva cancellato parzialmente le linee di gioco.

Aggiunge altresì che l'Arbitro, vista l'inerzia dei dirigenti locali, aveva comunicato di ritenere la gara sospesa per tale ragione, e non già per l'impraticabilità del terreno di gioco che, pur allentato si presentava ancora praticabile.

Chiede quindi che venga irrogata la punizione sportiva della perdita della gara a carico della stessa Poggio San Lorenzo.

Il ricorso è inammissibile per evidente vizio di forma.

La decisione che la reclamante intende impugnare non può essere definita in alcun modo una decisione di natura tecnica o disciplinare, soggetta a reclamo, ma una semplice comunicazione amministrativa, priva di qualsiasi contenuto decisorio.

I reclami avverso lo svolgimento delle gare e quindi quelli relativi all'anticipata conclusione delle stesse, debbono essere preceduti dal preannuncio telegrafico e seguiti poi dall'invio delle motivazioni innanzi al Giudice di prime cure.

Nella specie la reclamante ha invece effettuato una istanza di revisione "per saltum" eludendo il primo grado di giudizio ed inoltrando un'istanza di primo giudizio che l'Organo adito, per la sua natura di Organo di secondo grado non può assumere.

La reclamante ha quindi violato la disposizione contenuta nell'articolo 46 del CGS che impone l'esame dei gravami relativi allo svolgimento delle gare innanzi al Giudice Sportivo territoriale competente previo invio del preannuncio entro il termine di 24 ore dallo svolgimento della gara e delle motivazioni entro sette giorni il che rende inammissibile il reclamo proposto in secondo grado.

Diversamente opinando si violerebbe altresì la garanzia del doppio grado di giudizio prevista dall'articolo 44 C.G.S., in quanto, l'eventuale decisione di merito assunta, per la prima volta, dalla Corte sarebbe inappellabile.

In sede di audizione diretta innanzi alla Corte i dirigenti della società reclamante hanno mostrato un video contenuto su di un telefono cellulare del dirigente Bruno Santini che mostra il momento in cui l'Arbitro ha comunicato la decisione di interrompere la gara.

Dalla visione del documento si vede effettivamente il direttore di gara replicare al dirigente della squadra locale, che tentava di convincerlo ad attendere la segnatura che si stava predisponendo, di non avere intenzione di andare avanti e di aver ritenuto chiuso l'incontro di fronte al primo rifiuto di provvedere alla segnatura del campo.

Le immagini sembrano smentire totalmente la ricostruzione operata dall'Arbitro nel referto ove si riporta esclusivamente la sospensione della gara per impraticabilità del campo di gioco senza minimamente dar cenno al rifiuto dei dirigenti della squadra locale di ripristinare la segnatura del terreno di gioco.

Su tale aspetto deve quindi disporsi un approfondimento di indagine da parte della Procura Federale della F.I.G.C. per verificare, sentito l'Arbitro ed altri tesserati presenti, se effettivamente, come appare dalle immagini, la sospensione della gara sia stata dovuta al comportamento omissivo dei dirigenti della squadra di casa.

Per tutto quanto sopra, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46 del C.G.S., trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO

**RECLAMO DELL'ALLENATORE ALBANO GIULIO (A.S. PENITRO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 14/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.43 SGS DEL 14/12/2017**  
**(Gara: PENITRO – FONDI del 10/12/2017 – Campionato Giovanissimi Provinciali Frosinone)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 244 del 19/01/2018**

L'allenatore della Società Penitro, Sig. Giulio Albano, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure a proprio carico, con il quale veniva squalificato, sino al 14/06/2018, per essere entrato, non autorizzato sul terreno di gioco, insultando reiteratamente il direttore di gara e spintonando quest'ultimo con il braccio al punto da farlo indietreggiare di un metro; veniva allontanato solo grazie all'intervento del capitano della stessa Società.

A sostegno della propria tesi difensiva, il Sig. Albano sosteneva che la propria condotta non poteva essere configurata come violenta, ma irraguardosa e scorretta e pertanto chiedeva una sensibile riduzione della sanzione, anche alla luce della copiosa giurisprudenza allegata agli atti.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato l'allenatore ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge quanto segue:

al 27° minuto del 1° tempo l'allenatore del Penitro, Sig. Giulio Albano, a seguito di una decisione disciplinare, entrava, velocemente, sul terreno di gioco ed avvicinandosi al direttore di gara, lo iniziava ad insultare a gran voce; subito dopo spingeva l'arbitro con un braccio, facendolo indietreggiare di un metro circa; infine veniva allontanato, solo, grazie all'intervento del capitano.

Da tutto ciò emerge che la condotta del Sig. Albano, sicuramente irrispettosa e da censurare, non può essere catalogata come atteggiamento violento, quanto, piuttosto, in una azione che può essere riqualificata come protesta reiterata, sia pur accesa e scomposta, nei confronti del direttore di gara.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore ALBANO Giulio al 15/04/2018, escludendo, altresì, applicazione delle sanzioni amministrative di cui al CU 104/A del 17.12.2014.  
La tassa reclamo va restituita.

**Pubblicato in Roma il 26 gennaio 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli